ISTITUTO COMPRENSIVO
TORRE DEL LAGO

Scuola statale a indirizzo musicale e sportivo
Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado

VADEMECUM ELEZIONI CONSIGLIO D'ISTITUTO

Quale utile guida per il personale docente e A.T.A. e per i genitori, in vista del rinnovo del Consiglio d'Istituto per il triennio 2026/2029, si trasmettono nelle pagine seguenti le schede informative inerenti ai seguenti aspetti essenziali:
1. i componenti del consiglio d'istituto;
2. le elezioni del consiglio d'istituto;
3. la funzione del Consiglio di Istituto

VADEMECUM ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 2026-2029

1. I COMPONENTI DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO

Ai sensi dell'art. 6 dell'O.M. 215 del 15 luglio 1991 e dell'art. 8 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 il consiglio d'istituto della nostra scuola, con popolazione scolastica superiore a 500 alunni è costituito da 19 membri, così suddivisi:
- N. 8 rappresentanti del personale docente;
- N. 8 rappresentanti dei genitori degli alunni;
- N. 2 rappresentanti del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario;
- Il Dirigente scolastico, quale membro di diritto.

ELETTORATO ATTIVO (ELEGGERE) E PASSIVO (ESSERE ELETTO) - COMPONENTE GENITORI
Entrambi i genitori degli allievi partecipano all'elezione di otto loro rappresentanti.
L'elettorato attivo e passivo per le elezioni dei rappresentanti dei genitori spetta, anche se i figli sono maggiorenni, a entrambi i genitori o a coloro che ne fanno legalmente le veci, intendendosi come tali le sole persone fisiche alle quali siano attribuiti, con provvedimento dell'autorità giudiziaria, poteri tutelari, ai sensi dell'art. 348 del Codice civile.
Sono escluse, pertanto, le persone giuridiche, in quanto, ai sensi dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, il voto è personale. Non spetta l'elettorato attivo e passivo al genitore che ha perso la potestà sul minore.

COMPONENTE DOCENTI

Il personale docente a tempo indeterminato o determinato con contratto sino al termine delle lezioni (30/06) ovvero dell'anno scolastico (31/08) partecipa all'elezione di otto rappresentanti.
I docenti a tempo indeterminato (compresi i docenti utilizzati o in assegnazione provvisoria nella scuola in cui prestano servizio) e a tempo determinato (compresi i docenti di Religione Cattolica) con contratto di lavoro sino al termine delle attività didattiche (30/06) o dell'anno scolastico (31/08) hanno diritto all'elettorato attivo e passivo.
I docenti in servizio in più istituti esercitano l'elettorato attivo e passivo per l'elezione degli organi collegiali di tutti gli istituti in cui prestano servizio.
I docenti non di ruolo supplenti temporanei non hanno diritto all'elettorato attivo e passivo.
Il personale docente che non presta effettivo servizio di istituto, perché, ai sensi di disposizioni di legge, esonerato dagli obblighi di ufficio per l'espletamento di altre funzioni o perché comandato o collocato fuori ruolo non ha diritto di elettorato attivo e passivo per l'elezione degli organi collegiali a livello di istituto, salvo quanto stabilito nell'art. 11 dell'OM 215/91 ("conservazione del diritto di elettorato"). Perde, altresì, il diritto di elettorato il personale docente in aspettativa per motivi di famiglia.

COMPONENTE ATA

Il personale amministrativo, tecnico e ausiliario partecipa all'elezione di due rappresentanti. L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti del personale A.T.A. nel consiglio d'istituto spetta al personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato e determinato sino al 31/08 o al termine delle attività didattiche (30/06).
Il personale A.T.A. assente per qualsiasi legittimo motivo di servizio, esercita l'elettorato attivo e passivo per tutti gli organi collegiali della scuola. Ciò si applica anche al personale assente dal servizio per motivi sindacali o perché membro del Consiglio Nazionale della pubblica istruzione.
Il personale A.T.A. supplente temporaneo non ha diritto all'elettorato attivo e passivo.
Perde il diritto di elettorato il personale A.T.A. che non presta effettivo servizio di istituto perché, ai sensi di disposizioni di legge, esonerato dagli obblighi di ufficio per l'espletamento di altre funzioni o perché comandato o collocato fuori ruolo. Perde altresì il diritto di elettorato il personale A.T.A. in aspettativa per motivi di famiglia.

INCOMPATIBILITÀ E CONDIZIONI DI INELEGGIBILITÀ

Il personale sospeso dal servizio a seguito di procedimento penale o disciplinare, o che si trovi sospeso in via cautelare in attesa di procedimento penale o disciplinare, non può esercitare in alcun caso l'elettorato attivo e passivo.

Gli elettori che facciano parte di più componenti (es. docente genitore di un alunno) esercitano l'elettorato attivo e passivo per tutte le componenti a cui partecipano. Gli elettori suddetti, che siano stati eletti in rappresentanza di più componenti nello stesso organo collegiale, devono optare per una delle rappresentanze.
In sede di emanazione del decreto di nomina, i dirigenti scolastico, qualora rilevino, d'ufficio o su segnalazione, la sussistenza di tali incompatibilità, invitano l'interessato ad optare per una delle due rappresentanze: la sua sostituzione è attuata applicando la disposizione dell'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 416 del 1974.

2. LE ELEZIONI DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO

Il decreto dell'USR per la Toscana n. 897 del 9 ottobre 2026 stabilisce che le elezioni per il rinnovo dei consigli d'Istituto scaduti per decorso triennio o per qualunque altra causa, nonché le eventuali elezioni suppletive nei casi previsti, si svolgeranno secondo la procedura ordinaria di cui all'art.1 del decreto stesso, sono fissate per domenica 29 novembre 2026 dalle ore 8:00 alle ore 12:00 e lunedì 30 novembre dalle 8:00 alle 13:30.
Le componenti scolastiche, che hanno diritto alla rappresentanza negli organi collegiali a livello d'istituto, sono costituite dai docenti in servizio presso la scuola, dai genitori degli alunni, dal personale amministrativo, tecnico ed ausiliario e, negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica, anche dagli alunni.
Le elezioni per la costituzione del consiglio di istituto sono indette dal Dirigente scolastico.
Non è richiesto il possesso della cittadinanza italiana.

VADEMECUM ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 2026-2029
PROCEDURA ORDINARIA PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO
Presso ciascun istituto statale è costituita la commissione elettorale d'istituto.
La Commissione Elettorale d'istituto nominata dal dirigente scolastico è composta di cinque membri designati dal consiglio d'Istituto: due tra i docenti di ruolo e non di ruolo in servizio nel circolo didattico o istituto, uno tra il personale A.T.A. di ruolo e non di ruolo sempre in servizio nel circolo o istituto; due tra i genitori degli alunni iscritti nel circolo stesso od istituto. Negli istituti di istruzione secondaria di II grado e artistica, uno dei due genitori è sostituito da uno studente scelto tra gli studenti iscritti all'istituto. Essa è presieduta da uno dei suoi membri, eletto a maggioranza dai suoi componenti. Le funzioni di segretario sono svolte da un membro designato dal presidente.
Tuttavia. è possibile prevedere una Commissione elettorale ridotta a tre membri appartenenti ad ogni categoria (1 docente, 1 Ata, 1 genitore/tutore) assicurando così la rappresentanza a

tutte le categorie.
La commissione è nominata non oltre il 45° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni.
La commissione delibera con la presenza di almeno la metà più uno dei propri componenti.
Tutte le decisioni della commissione predetta sono prese a maggioranza.
In caso di parità prevale il voto del presidente.
I membri delle commissioni elettorali, che risultino inclusi in liste di candidati, devono essere immediatamente sostituiti.

ENTRO	Adempimento
15 ottobre	Il DS nomina COMMISSIONE ELETTORALE
25 ottobre	Il Ds comunica alla Commissione i nominativi degli elettori distinti per componenti e seggio
4 novembre	La CE deposita presso la segreteria scolastica gli elenchi degli elettori, distinti per componente, e le sedi dei seggi per pubblicazione all'Albo (anche on line)
9 novembre	Termine per la presentazione dei ricorsi alla commissione da parte degli aventi diritto
14 novembre	Termine assegnato alla CE per decidere in maniera definitiva in merito ad eventuali ricorsi.
Dal 9/11 a 14/11 fino ore 12	Termine per la presentazione delle liste da parte dei candidati, per ciascuna delle componenti.
14/11 entro le ore 14:00	La commissione affigge liste all'albo (anche on line)
Entro le ore 14:00 del giorno 17 novembre	Regolarizzazione della presentazione della lista entro i 3 giorni dalla sua presentazione e comunque non oltre il terzo giorno successivo al termine prescritto per la presentazione delle liste.

Dall'11/11 fino al 27/11	Possono tenersi le riunioni per la presentazione di candidati e programmi dietro richiesta degli interessati al Ds. Sono messi a disposizione spazi per riunirsi e per affiggere programmi. E' prevista la diffusione di materiali all'interno della scuola.
Entro il 19/11	I candidati possono richiedere spazi per riunioni fuori dall'orario scolastico
24 novembre 2026	I seggi sono nominati e insediati. Pubblicazione liste definitive.

LA COMMISSIONE ELETTORALE (Art. 24 OM 215/1991)
La Commissione Elettorale viene nominata dal Dirigente Scolastico entro il 45° giorno antecedente la data delle votazioni (12 ottobre 2023) ed è costituita da 3 membri, dei quali 1 docente, 1 genitore, 1 A.T.A. Verrà eletto tra di essi il Presidente nominato il segretario.

ELENCHI DEGLI ELETTORI – RICORSI (Artt. 27, 28 OM 215/1991)
Il dirigente scolastico comunica alla Commissione elettorale gli elenchi degli elettori entro il 35° giorno antecedente la data delle votazioni (25 ottobre 2026).
La Commissione elettorale forma e aggiorna gli elenchi degli elettori, distinti per le varie componenti (docenti, genitori, ATA) e per ciascun seggio, in ordine alfabetico.
Negli elenchi sono inclusi coloro che risultano in possesso dei requisiti previsti per l'elettorato attivo alla data di indizione delle elezioni.
La Commissione elettorale deposita gli elenchi degli elettori in segreteria scolastica entro il 25° giorno antecedente la data delle votazioni (4 novembre 2026 in quanto il 1° novembre risulta festivo) a disposizione di chiunque li richieda.
Del deposito viene data comunicazione, nello stesso giorno, mediante avviso affisso all'Albo della sede a all'Albo legale del sito web della scuola.
Gli elenchi degli elettori devono recare Cognome, nome, luogo e data di nascita degli elettori. Avverso l'errata compilazione degli elenchi è ammesso ricorso entro i 5 giorni successivi alla data in cui è stato comunicato il loro deposito (9 novembre 2026). Entro i successivi 5 giorni la commissione elettorale decide in via definitiva sulla base della documentazione prodotta dal

ricorrente e acquisita al protocollo della scuola.
Gli elenchi definitivi sono rimessi al/ai seggio/i elettorali, nel giorno del loro insediamento 24 novembre 2026**,** mediante atto formale della commissione elettorale che informa della trasmissione degli elenchi con avviso all'albo della sede e all'albo on line.
Gli elenchi depositati nei seggi possono essere visionati da chiunque ne faccia richiesta.

LISTE DEI CANDIDATI (Artt. 30, 31 OM 215/1991)
Le liste dei candidati devono essere distinte per ciascuna componente: genitori; personale docente; personale A.T.A. e possono essere formate anche da un solo nominativo. I candidati inclusi nelle liste devono essere contrassegnati mediante numeri arabici progressivi e identificati mediante cognome, nome, luogo e data di nascita.
Ciascuna lista deve essere presentata con le allegate dichiarazioni di accettazione dei candidati (rese in carta semplice e indirizzate alla Commissione elettorale di istituto) nelle quali si espliciti la non appartenenza ad altre liste della stessa componente nello stesso istituto.
Si ricorda al riguardo che nessun candidato può essere inserito in liste diverse dello stesso istituto, né può presentare alcuna lista. Le firma dei candidati accettanti e dei presentatori di lista devono essere autenticate dal dirigente scolastico, ovvero, dal docente collaboratore delegato, previa presentazione di documento identificativo in corso di validità, qualora non sia possibile procedere all'identificazione mediante conoscenza personale.
L' autenticazione delle firme dei candidati e dei presentatori può effettuarsi, indifferentemente:
- mediante certificati di autenticazione in carta semplice, allegati alle liste e recanti per ciascun candidato/presentatore, prima della firma: cognome, nome, luogo e data di nascita, estremi del documento di riconoscimento del richiedente;
- mediante firma per autenticazione apposta direttamente sulle liste, con indicazione degli estremi del documento di riconoscimento del richiedente; In entrambi i casi, a margine di ciascuna firma dovrà esserci uno spazio riservato per l'autenticazione del dirigente scolastico o del suo delegato.

LISTE DEI CANDIDATI _ PRESENTAZIONE (Art. 32 OM 215/1991)
Ciascuna lista può essere presentata alla commissione elettorale:
- da almeno due elettori della componente, ove questi non siano superiori a 20;
- da almeno 1/10 degli elettori della componente, ove questi siano superiori a 20 ma non superiori a 200 (la frazione superiore si computa per unità intera) situazione che nella nostra scuola si verifica per la componente docenti ed ATA. Nel caso specifico 3 ATA e 16 docenti;

● da almeno 20 elettori della componente, ove questi siano superiori a 200, situazione che nella scuola si verifica per i soli genitori.
Ciascuna lista deve essere contraddistinta da un numero romano, secondo l'ordine cronologico di presentazione e da un motto indicato dai presentatori in calce alla lista.
Essa può comprendere un numero massimo di candidati pari al doppio dei rappresentanti da eleggere per ciascuna categoria: 16 CANDIDATI PER LA COMPONENTE DOCENTE 16 CANDIDATI PER LA COMPONENTE GENITORI 4 CANDIDATI PER LA COMPONENTE ATA.
I membri delle commissioni elettorali possono sottoscrivere le liste dei candidati, ma non possono essere candidati.
Non è ugualmente ammesso il ritiro di un candidato dopo la presentazione della lista, fatto salvo il successivo diritto di rinunciare alla nomina.

LISTE DEI CANDIDATI _ VERIFICA (Artt. 33,34 OM 215/1991)
La Commissione elettorale verifica che le liste siano:
1. sottoscritte dal prescritto numero di elettori, che questi siano della stessa componente della lista e che siano autenticate le firme dei presentatori;
2. accompagnate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati, che gli stessi appartengano alla categoria cui si riferisce la lista e che le loro firme siano autenticate, cancellando i nominativi dei candidati per i quali si verifichi il difetto di uno solo dei predetti requisiti;
La Commissione elettorale, inoltre:
1. provvede a ridurre le liste che contengano un numero di candidati superiore al massimo consentito, cancellando i nominativi dei candidati secondo l'ordine di numerazione con cuigli stessi sono inseriti nella lista;
2. cancellare i nominativi dei candidati inseriti in più liste;
3. cancellare i nominativi dei presentatori che abbiano presentato più liste, verificando che il loro numero non scenda sotto il minimo prescritto e invitando, in tale circostanza, mediante avviso pubblicato all'Albo della sede e all'Albo on line, i diretti interessati a regolarizzare la presentazione della lista entro i 3 giorni dalla sua presentazione e comunque non oltre il terzo giorno successivo al termine prescritto per la presentazione delle liste.
Di tutte le operazioni effettuate la commissione elettorale redige un verbale.
Le decisioni prese sulla regolarizzazione delle liste sono rese pubbliche entro 5 giorni dal termine ultimo per la presentazione delle liste, mediante affissione all'albo, e possono essere impugnate entro i due giorni successivi alla data di affissione all'albo, con ricorso all'USR competente, che si pronuncia in merito nel termine di due giorni.
Le liste definitive sono affisse all'Albo e sono inviate ai seggi elettorali all'atto del loro

insediamento.

PRESENTAZIONE DEI PROGRAMMI (Art. 35 OM 215/1991)
L'illustrazione dei programmi può essere effettuata dai rappresentanti di lista, dai candidati, dalle oo.ss., dalle associazioni dei genitori e professionali riconosciute a livello ministeriale per le rispettive categorie da rappresentare.
E' consentito lo svolgimento di riunioni dedicate alla presentazione dei programmi, negli edifici scolastici, fuori dall'orario delle lezioni e in locali riservati agli elettori.
A tal fine questa istituzione scolastica mette a disposizione aule e/o locale palestra della sede centrale di via Verdi 32 Torre del Lago.
Il dirigente scolastico stabilisce il diario delle riunioni in base all'ordine cronologico delle richieste ricevute, dandone contestuale comunicazione tramite avviso all'albo della sede e al l'albo online.

PREDISPOSIZIONE DELLE SCHEDE (Art. 36, comma 7, OM 215/1991)
Le schede devono essere costituite da fogli di uguale grandezza e devono riportare su entrambi i lati la dicitura "Elezioni del Consiglio d'Istituto" e, in funzione del numero della componente e gli elettori, dovranno essere suddivise in gruppi con espressa indicazione della categoria mediante la dicitura "Genitori" "Docenti" "Personale ATA".
I dirigenti scolastici provvedono a fornire ai seggi i fogli necessari all'atto del loro insediamento, stampando i fac-simile delle schede in numero adeguato agli elettori del seggio per ciascuna componente. Tutte le schede devono recare l'indicazione del seggio e del numero romano di ciascuna lista elettorale riferita alla componente della categoria di riferimento.
Le schede devono essere vidimate dalla firma di uno degli scrutatori del seggio, qualora la firma sia apposta in anticipo, le schede devono essere custodite in plichi sigillati e siglati in corrispondenza dei lembi di chiusura.
Sulla parte interna delle schede elettorali, di colore bianco, accanto al motto di ciascuna lista, devono essere riportati i nominativi dei candidati.

COSTITUZIONE, SEDE, COMPOSIZIONE E NOMINA DEI SEGGI ELETTORALI (Artt. 37, 38, OM 215/1991)
Per ogni sede o plesso (edificio che riunisce anche più gradi) deve costituirsi almeno un seggio. Nel caso di plessi viciniori di uno stesso ambito comunale è possibile procedere all'individuazione di un unico seggio, per motivate esigenze organizzative.
Il seggio è composto da un presidente e da due scrutatori, di cui uno funge da segretario, scelti

tra gli elettori delle diverse categorie da rappresentare. I seggi sono validamente costituiti anche qualora non sia stato possibile rappresentare tutte le componenti o assicurare le tre unità.
Per il nostro istituto è previsto un seggio elettorale presso la seguente sede:
1) SEGGIO N. 1 VIA VERDI 32, SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO R. GRAGNANI
La designazione dei componenti è effettuata dal dirigente scolastico su indicazione della commissione elettorale.

ESONERO DAL SERVIZIO, GRATUITA', RECUPERO (Art. 39 OM 215/1991)
Il personale della scuola nominato quale membro di commissione o seggio elettorale o designato quale rappresentante di lista, deve essere esonerato quando necessario dalle prestazioni di servizio conservando il normale trattamento economico.
Le funzioni svolte non comportano trattamento economico aggiuntivo, il riposo festivo non goduto è tuttavia compensato con l'esonero dal servizio in un giorno feriale nella settimana successiva o successivamente in accordo con il Dirigente.

VOTAZIONI (Art. 40 OM 215/1991)
Gli elettori votano, nei giorni stabiliti, previa identificazione mediante valido documento di riconoscimento, ovvero, mediante riconoscimento personale da parte dei componenti del seggio o di un altro elettore dello stesso seggio, con verbalizzazione sottoscritta (in tali due ultimi casi) da tutti i componenti presenti. Prima di ricevere la scheda gli elettori appongono la propria firma leggibile sugli elenchi, accanto al proprio nominativo.
Nei locali delle votazioni deve essere individuato uno spazio riservato alle operazioni di voto, realizzato mediante due tavoli ubicati ai lati opposti della stanza, alle spalle dei componenti del seggio, per assicurare la segretezza del voto.
Sul tavolo dei componenti del seggio dovranno essere posate tante urne quante sono le componenti da eleggere, in cui gli elettori, a voto effettuato, depositeranno le schede ripiegate.
Nello spazio riservato al pubblico devono essere affisse le liste dei candidati.

Il voto deve essere espresso personalmente e mai per delega, secondo le seguenti modalità:
Il voto viene espresso apponendo una croce sul numero romano della lista prescelta;
le preferenze vanno indicate apponendo una croce nella casella accanto al nominativo prestampato del candidato;
il numero di preferenze esprimibili per le componenti genitori e docenti nel Consiglio d'Istituto è uguale a due, per il personale ATA è esprimibile una sola preferenza;
Si precisa che deve essere votata una sola lista e le preferenze devono essere date ai candidati

della medesima lista.

I genitori di più alunni iscritti a diverse classi della stessa scuola votano una sola volta.
Gli elettori che per gravi impedimenti fisici non possono esprimere direttamente il proprio voto, possono essere assistiti durante le operazioni da un elettore della propria famiglia o da un altro elettore della scuola, da loro scelto come accompagnatore.
Tale evenienza deve essere sinteticamente citata nel verbale delle operazioni di voto.
Alle ore 8:00 dei due giorni dedicati alle operazioni di voto il presidente apre il seggio, chiamando a farne parte gli elettori.
Se il presidente è assente viene sostituito dallo scrutatore più anziano presente, il quale può riservarsi di chiamare un elettore a svolgere le funzioni di scrutatore, nel caso ne ravvisi la necessità. In modo analogo procede il presidente in caso di assenza degli scrutatori.
Nel caso in cui non sia possibile nominare figure sostitutive degli assenti, il seggio si insedia ugualmente con i componenti presenti.
Di tutte le operazioni viene redatto verbale in duplice originale, sottoscritto da tutti i componenti presenti.

RAPPRESENTANTI DI LISTA _ SCRUTINIO (Artt. 41,42,43 OM 215/1991)
Il primo firmatario tra i presentatori di lista comunica ai presidenti della commissione e dei seggi elettorali i nominativi dei rappresentanti di lista, in ragione di uno presso ciascun seggio elettorale. I rappresentanti di lista assistono a tutte le operazioni successive all'insediamento dei seggi.

Tutte le decisioni dei seggi sono prese a maggioranza, in caso di parità prevale il voto del presidente.
Le operazioni di scrutinio hanno inizio subito dopo la chiusura delle operazioni di voto e non possono essere interrotte prima della loro conclusione. Alle operazioni possono assistere i rappresentanti di lista appartenenti alla componente per la quale si svolge lo scrutinio.
Delle operazioni di scrutinio si redige duplice verbale originale sottoscritto in ogni foglio da presidente e scrutatori presenti.
Dal processo verbale devono risultare:
a) il numero degli elettori e dei votanti, distinti per ogni categoria;
b) il numero di voto attribuiti a ciascuna lista;
c) il numero di voti di preferenza attribuiti a ciascun candidato.
Se l'elettore ha espresso preferenza per candidati di una lista diversa da quella contrassegnata, il

voto deve essere validamente attribuito alla lista prescelta e non ai candidati.
Se, invece, l'elettore ha espresso le preferenze per il/i candidati senza contrassegnare alcuna lista, il voto viene validamente attribuito alla lista del/dei candidati prescelti ai quali si riconosce la preferenza.
Se le preferenze espresse sono eccedenti il numero massimo consentito, il presidente procede alla riduzione delle preferenze eccedenti rispettando l'ordine di inserimento dei candidati nella lista.
Le schede elettorali che non indicano voto/i di preferenza per i candidati sono valide solo per l'attribuzione del posto spettante alla lista selezionata.
L'annullamento della scheda viene disposto solo qualora il presidente e gli scrutatori non abbiano potuto interpretare in alcun modo la volontà dell'elettore (ad esempio, quando sono state selezionate due liste, o il voto reca un esplicito segno di riconoscimento).
Dei due verbali originali predisposti dal seggio al termine delle operazioni di scrutinio, uno è depositato presso l'istituto, l'altro, posto in busta chiusa, recante la dicitura "Elezione del Consiglio di istituto" deve essere rimesso al seggio competente a procedere all'attribuzione dei posti ed alla proclamazione degli eletti.

ATTRIBUZIONE DEI POSTI (Artt. 44 OM 215/1991)
Le operazioni di attribuzione dei posti spettano al seggio elettorale n. 1.
L'atto di nomina deve essere predisposto e comunicato ai diretti interessati almeno 3 giorni prima della votazione.
Per l'assegnazione del numero di consiglieri a ciascuna lista si procede come indicato di seguito:
1. si divide la cifra elettorale, data dalla somma dei voti validi per ciascuna lista, per: 1,2,3,4… fermandosi al numero dei consiglieri da eleggere per la correlata componente;
2. si selezionano, in ordine decrescente, i quozienti più alti, fino a raggiungere il numero di consiglieri da associare a quella data componente.
Ciascuna lista avrà tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti, compresi nella graduatoria dei quozienti ordinati in senso decrescente.
A parità di quoziente il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità anche di cifra elettorale, si procederà per sorteggio.
Se ad una lista spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, allora i posti eccedenti sono distribuiti tra le altre liste secondo l'ordine dei quozienti.
Nei limiti dei posti assegnati a ciascuna lista si determinano i candidati che, in base al numero delle preferenze ottenute, hanno diritto a ricoprirli.
A parità di preferenze ottenute, i candidati di una stessa lista sono individuati in funzione

dell'ordine numerico di collocazione nella lista.
Lo stesso criterio si segue nel caso in cui tutti i candidati della stessa lista non abbiano ottenuto alcuna preferenza.

PROCLAMAZIONI _ RICORSI (Artt. 44 OM 215/1991)
Ultimate le operazioni di attribuzione dei post, il seggio elettorale n. 1 procede alla proclamazione degli eletti nelle 48 ore successive alla conclusione delle operazioni di voto, mediante comunicazione del correlato elenco pubblicato all'albo della scuola e all'albo online.
I rappresentanti di lista o i candidati interessati possono presentare motivato ricorso avverso la proclamazione degli eletti entro i successivi 5 giorni alla commissione elettorale, che decide in merito nel termine di 5 giorni.
E' riconosciuto il diritto di accesso agli atti e ai verbali concernenti gli scrutini.

3. LA FUNZIONE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO

Il Consiglio d'Istituto, ai sensi dell'art. 10 del TU in materie di Istruzione, è l'organo locale e collegiale di rappresentanza presente in tutte le scuole ed al quale è affidato il governo economico-finanziario della scuola.

Negli organi collegiali (escluso il Collegio dei Docenti) è sempre prevista la rappresentanza dei genitori; questa presenza è utile al fine di garantire sia il libero confronto tra tutte le componenti della scuola, sia il raccordo tra scuola e territorio.

QUANDO SI VOTA PER IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

Il MIM emette annualmente una circolare nella quale dà disposizioni agli Uffici Scolastici Regionali per il rinnovo del Consiglio d'Istituto. La data della votazione sarà fissata dal Direttore preposto di ciascun USR.

RIUNIONI CONSIGLIO DI ISTITUTO

Come previsto dall' art 8 comma 9 del TU le riunioni del Consiglio hanno luogo in ore non coincidenti con l'orario di lezione.

DURATA IN CARICA

Il Consiglio d'Istituto e la Giunta Esecutiva durano in carica per tre anni scolastici.

Coloro che nel corso del triennio perdono i requisiti per essere eletti in Consiglio vengono sostituiti dai primi dei non eletti nelle rispettive liste.

La rappresentanza studentesca viene rinnovata annualmente.

PRINCIPALI COMPITI E FUNZIONI

Il Consiglio d'Istituto delibera nel rispetto delle competenze proprie e degli altri organi collegiali operanti nella scuola. Le sue delibere sono atti definitivi impugnabili con il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale o con ricorso straordinario al Consiglio di Stato.

Il Consiglio d'Istituto, **ai sensi dell'art. 10 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (e successive modificazioni)** elabora e adotta gli indirizzi generali e le forme di autofinanziamento della scuola.

– Approva il PTOF (Piano Triennale dell'Offerta formativa)

– Approva il bilancio Preventivo e il Conto Consuntivo

– Adotta il Regolamento di Istituto

– Delibera ed approva riguardo la conservazione o il rinnovo di attrezzature tecnico scientifiche e dei sussidi didattici.

– Delibera il calendario scolastico.

– Delibera in merito ad attività extra ed interscolastiche, attività culturali, viaggi di istruzione e attività ricreative con particolare interesse educativo.

– Promuove i contatti con le altre scuole al fine di intraprendere attività di collaborazione e

scambio di esperienze.

– Delibera riguardo l'uso dei locali scolastici da parte di soggetti esterni.

– Adotta le iniziative dirette all'educazione della salute.

– Elegge la Giunta Esecutiva di cui fanno parte di diritto il Dirigente e il DSGA che svolge la funzione di segretario.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO

Il presidente del Consiglio di Istituto è un genitore, eletto a maggioranza assoluta (nella prima votazione) o a maggioranza relativa (nelle successive), tra uno dei rappresentanti degli stessi presenti in Consiglio. La figura di presidente del Consiglio d'Istituto è impersonata da uno dei suoi membri tra i rappresentanti dei genitori, eletto a maggioranza assoluta (nella prima votazione) o a maggioranza relativa (nelle successive).

Il presidente affida le funzioni di segretario ad un membro del consiglio stesso.

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO

La composizione di tale organo può essere schematizzata come segue:

ISTITUTI COMPRENSIVI					
TIPO ISTITUZIONE SCOLASTICA	DS*	GENITORI	ATA	DOCENTI	TOT
FINO A 500 ALUNNI	1	6	1	6	14
SUPERIORE A 500 ALUNNI	1	8	2	8	19

*Il Dirigente Scolastico è di diritto inserito nel Consiglio d'Istituto

ISTITUTI SECONDARIA SUPERIORE						
TIPO ISTITUZIONE SCOLASTICA	DS*	GENITORI	ATA	DOCENTI	ALUNNI	TOT
FINO A 500 ALUNNI	1	3	1	6	3	14
SUPERIORE A 500 ALUNNI	1	4	2	8	4	19

*Il Dirigente Scolastico è di diritto inserito nel Consiglio d'Istituto

ELEZIONI

Le elezioni del Consiglio d'Istituto avvengono sulla base del sistema proporzionale in relazione alle liste dei candidati di ciascuna componente.

Queste sono disciplinate, in via generale, dagli articoli che vanno dal 30 al 35 del D.Lvo 297/94 e dall'Ordinanza Ministeriale 215/91.

ISTITUTO COMPRENSIVO
TORRE DEL LAGO

Scuola statale a indirizzo musicale e sportivo
Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado

Per il Dirigente Scolastico
Carlo Bertolozzi

Barbara Landucci

Via G. Verdi, 32 – c.a.p.: 55049
TORRE DEL LAGO PUCCINI – VIAREGGIO (LU)
Tel.: 0584 35.08.64
Cod. Mecc.: LUIC83300G
C.F.: 91025450460

www.ictorredellago.edu.it
e-mail: luic83300g@istruzione.it
pec: luic83300g@pec.istruzione.it
Pagina Facebook:
https://www.facebook.com/ICTdL